



Ai fini IVA, i produttori agricoli applicano, come **regime “naturale”**, la **disciplina speciale** di cui all'art. 34 del D.P.R. n. 633/1972, basata sulla **determinazione forfettaria dell'IVA ammessa in detrazione**; in pratica, all'ammontare imponibile delle cessioni di prodotti agricoli e ittici, di cui alla Tabella A, Parte I, allegata al decreto IVA, si applicano le **percentuali di compensazione** stabilite, per gruppi di prodotti, dal D.M. 23 dicembre 2005.

Il regime:

- opera

indipendentemente dal volume d'affari

dell'agricoltore, dato che il limite di 20.658,28 euro (originariamente previsto dall'art. 34, comma 3, D.P.R. n. 633/1972) è stato abolito dal D.L. n. 35/2005;

- ferma restando la facoltà di

optare per il regime IVA ordinario

, con vincolo temporale minimo di tre anni.

Il disegno di

legge di Stabilità 2016

dispone l'

abrogazione del regime di esonero

, anch'esso applicabile ai produttori agricoli dopo che il D.L. n. 262/2006 aveva soppresso il regime di franchigia ex art. 32-bis, D.P.R. n. 633/1972, con effetto dal 1° gennaio 2007.

Il regime di esonero, disciplinato dall'art. 34, comma 6, si riferisce agli

adempimenti sostanziali e formali

in materia di IVA, consentendo ai produttori agricoli:

- di non versare l'imposta e di non adempiere agli obblighi documentali e contabili, compresa la presentazione della dichiarazione annuale;

- a

condizione

che il

volume d'affari

realizzato nell'anno solare precedente, da un lato,

non

sia

superiore a 7.000 euro

e, dall'altro, sia

costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli e ittici

compresi nella Tabella A, Parte I, allegata al D.P.R. n. 633/1972.

Anche applicando il regime di esonero resta tuttavia fermo, ai sensi dell'art. 34, comma 6,

l'obbligo di

numerare e conservare

:

- le fatture di acquisto (anche intracomunitarie) e le bollette doganali di importazione;
- le fatture di vendita emesse, per conto dei produttori agricoli, dai cessionari/committenti.

A quest'ultimo riguardo, infatti, i cessionari/committenti dei produttori agricoli, per gli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio d'impresa, devono emettere

autofattura

, la cui imposta (cfr. Agenzia delle Entrate, circolare 19 gennaio 2007, n. 1, § 16) - determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione - deve essere pagata dal cessionario/committente direttamente al produttore agricolo.

L'efficacia del regime di esonero cessa:

-

dall'anno solare successivo

, in caso di

superamento del limite di 7.000 euro

, ma non del limite di 1/3 delle cessioni di altri beni;

-

dallo stesso anno

, in caso di

superamento del limite di 1/3 delle cessioni di altri beni

, indipendentemente dall'ammontare del volume d'affari realizzato.

In questa seconda ipotesi, resta ferma,

fino alla conclusione dell'anno

(C.M. 24 dicembre 1997, n. 328/E, § 6.7.2):

- l'applicazione, alle cessioni di prodotti agricoli e ittici, delle percentuali di compensazione;

- sia l'obbligo di autofatturazione da parte dei cessionari/committenti.

Nel caso in cui

a fine anno

risulti

confermato il superamento del limite di 1/3

delle cessioni di altri beni, la C.M. n. 328/E/1997 (§ 6.7.2) impone al produttore agricolo:

- alcune

specifiche annotazioni

, da effettuare entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui è cessata l'efficacia del regime di esonero;

- entro lo stesso termine, la liquidazione e il

versamento dell'IVA dovuta per l'intero anno solare

, riferito alle operazioni diverse da quelle agricole effettuate nello stesso periodo, per le quali sono state applicate le aliquote proprie dei beni e servizi ceduti.

A seguito della soppressione del regime di esonero, i produttori agricoli in esame saranno assoggettati agli obblighi di cui al Titolo II del D.P.R. n. 633/1972; in particolare, dovranno:

-

emettere la fattura

per le cessioni che andranno ad effettuare

- in tale occasione,

applicare l'IVA

con la specifica aliquota prevista per i beni ceduti,

- dalla quale potranno

detrarre l'imposta

sugli acquisti, forfetizzata sulla base della relativa percentuale di compensazione

-

procedere

, infine,

alla liquidazione periodica

dell'IVA e al relativo

versamento

.

